DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2012 192/2012/R/EEL

DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEGLI ONERI NUCLEARI PER L'ANNO 2011

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (di seguito: decreto legislativo 230/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 8 luglio 1986, n. 349, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 349/86);
- la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito: decreto legislativo 42/04);
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito: decreto legislativo 163/06);
- il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248;
- legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito: legge 133/08);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive n. 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dimesse(di seguito: direttiva ministeriale 28 marzo 2006);

- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 3 aprile 2006, di modifica del decreto 26 gennaio 2000;
- la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 luglio 2008, n. 214;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la direttiva del Ministro delle Sviluppo Economico n. 93432 del 10 agosto 2009, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il rientro in Italia dal Regno Unito dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile italiano Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10);
- il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla Società Gestione Impianti Elettronucleari S.p.A. (di seguito: Sogin) n. 267/2003 (di seguito: parere 267/2003);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 aprile 2002 n. 71/02;
- la deliberazione dell'Autorità 15 luglio 2004 n. 118/04;
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2005 n. 66/05;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2006 n. 103/06, come successivamente modificata dalla deliberazione 1 giugno 2006, n. 107/06;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 174/06;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 290/06 (di seguito: deliberazione 290/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e successive modificazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2007, n. 117/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2007, n. 121/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione 348/07;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 55/08;
- la deliberazione 30 luglio 2008, ARG/elt 103/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/08);
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 103/08, recante "Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83" (di seguito: Criteri di efficienza economica);
- l'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 103/08, recante "Disposizioni in materia di separazione contabile per la società Sogin S.p.A., ai fini della rendicontazione dei costi delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile nucleare e delle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83" (di seguito: Disposizioni per la separazione contabile):

- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2009, ARG/elt 195/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 2009, ARG/elt 57/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 57/09);
- la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2009, ARG/elt 68/09;
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2010, ARG/elt 29/10;
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2010, ARG/elt 86/10;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2010, ARG/elt 109/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 109/10);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2010, ARG/elt 245/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 245/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11;
- il documento per la consultazione 24 novembre 2011, n. 43/11, recante: "Riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge n. 83/03 per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 43/11);
- la nota dell'Autorità al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e, per conoscenza, alla Sogin, in data 29 luglio 2005, prot. n. AO/R05/3238 (di seguito: nota 29 luglio 2005);
- la nota dell'Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 4 aprile 2008, prot. n. 0009901 (di seguito: nota Autorità 4 aprile 2008);
- la nota trasmessa dalla Sogin all'Autorità in data 4 aprile 2008, prot. n. 0010567 (prot. Autorità 0014767 del 21 maggio 2008) (di seguito: nota Sogin 4 aprile 2008);
- la nota del Ministro dello Sviluppo Economico prot. n. 0016531 del 19 settembre 2008 (prot. Autorità 028328 del 23 settembre 2008) (di seguito: nota 19 settembre 2008);
- la nota trasmessa dall'Autorità a Sogin in data 24 ottobre 2008, prot. n. 32275 (di seguito: nota 24 ottobre 2008);
- le note trasmesse dalla Sogin all'Autorità in data 8 giugno 2009, prot. n. 18716 (prot. Autorità 32856 del 10 giugno 2009) (di seguito: nota 8 giugno 2009) e in data 24 luglio 2009, prot. n. 24162 (prot. Autorità 44410 del 31 luglio 2009) (di seguito: nota 24 luglio 2009);
- le note trasmesse dall'Autorità alla Sogin in data 30 gennaio 2009, prot. n. 4681 (di seguito: nota 30 gennaio 2009) e in data 16 settembre 2009, prot. n. 52825 (di seguito: nota 16 settembre 2009);
- la note trasmesse dalla Sogin in data 23 novembre 2010, prot. n. 37543 (prot. Autorità 39065 del 26 novembre 2010) e prot. n. 37544 (prot. Autorità 39069 del 26 novembre 2010) (di seguito: note 23 novembre 2010);
- la nota trasmessa dalla Sogin in data 13 dicembre 2010, prot. n. 39796 (prot. Autorità 40653 del 13 dicembre 2010) (di seguito: nota 13 dicembre 2010);
- la nota trasmessa dalla Sogin in data 8 novembre 2011, prot. n. 39287 (prot. Autorità 28985 del 10 novembre 2011) (di seguito: nota 8 novembre 2011);

- la nota trasmessa dalla Sogin all'Autorità in data 26 gennaio 2012, prot. n. 3587 (prot. Autorità 2689 del 30 gennaio 2012) (di seguito: nota 26 gennaio 2012);
- le note trasmesse dalla Sogin all'Autorità in data 29 novembre 2010 (prot. Autorità 39245 del 29 novembre 2010) (di seguito: nota 29 novembre 2010) e in data 22 dicembre 2011, prot. n. 45490 del 22 dicembre 2011 (prot. Autorità 33793 del 23 dicembre 2011) (di seguito: nota 22 dicembre 2011);
- le note trasmesse dalla Sogin all'Autorità in data 28 febbraio 2012, prot. n. 7751 (prot. Autorità n. 6434 del 1 marzo 2012) (di seguito: nota 28 febbraio 2012), in data 24 aprile 2012, prot. n. 15281 (prot. Autorità n. 12910 del 26 aprile 2012) (di seguito: nota 24 aprile 2012), in data 7 maggio 2012, prot. n. 16507 (prot. Autorità 14000 del 8 maggio 2012) (di seguito: nota 7 maggio 2012), in data 11 maggio 2012, prot. n. 17120 maggio 2012 (prot. Autorità 14521 del 14 maggio 2012) (di seguito: nota 11 maggio 2012), in data 15 maggio 2012 (prot. Autorità 14717 del 15 maggio 2012) (di seguito: nota 15 maggio 2012) e in data 16 maggio 2012 (prot. Autorità 14797 del 16 maggio 2012) (di seguito: nota 16 maggio 2012);
- la nota trasmessa dall'Autorità a Sogin in data 18 aprile 2012, prot. n. 12084 (di seguito: nota 18 aprile 2012);
- l'atto di citazione della Sogin presso il tribunale di Roma 22 marzo 2012, trasmesso in copia all'Autorità (prot. Autorità n. 9726 del 29 marzo 2012) (di seguito: atto di citazione 22 marzo 2012).

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000, include tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l'inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 239/04, con nota 29 luglio 2005 l'Autorità ha trasmesso un parere sulla corretta delimitazione dell'onere generale afferente il sistema elettrico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari), peraltro richiamato con la nota Autorità 4 aprile 2008;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, prevede inoltre che l'Autorità comunichi al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi;
- con deliberazione ARG/elt 103/08, l'Autorità ha definito i Criteri di efficienza economica ai fini della rideterminazione degli oneri nucleari per il periodo 2008-2010 ed individuato le tempistiche sia di trasmissione all'Autorità delle informazioni da parte della Sogin, sia delle conseguenti determinazioni da parte dell'Autorità;
- con nota 19 settembre 2008, il Ministro dello sviluppo economico ha ritenuto che l'impianto generale della deliberazione ARG/elt 103/08 sia coerente con l'obiettivo

di conferire speditezza ed economicità al complesso delle attività nucleari, mentre il Ministro dell'economia e delle finanze non ha avanzato obiezioni.

- il comma 2.1, della deliberazione ARG/elt 103/08 prevede, che ai fini dell'applicazione dei Criteri di efficienza economica, il primo periodo di regolazione è della durata di tre anni, ed è relativo agli anni 2008-2010;
- il comma 2.2, della medesima deliberazione ARG/elt 103/08 fissa i parametri per l'applicazione dei Criteri di efficienza economica per il primo periodo di regolazione;
- il comma 4.3, della deliberazione ARG/elt 103/08 prevede che, ove intervengano modifiche del quadro legislativo che prevedano un mutamento del ruolo, degli obiettivi strategici o delle finalità della società Sogin, con specifico provvedimento, l'Autorità definirà le modifiche e le integrazioni ai Criteri di efficienza economica e alle Disposizioni per la separazione contabile, al fine di armonizzare i meccanismi ivi previsti con le nuove disposizioni;
- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31/10, prevede che la Sogin sia il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, del medesimo decreto legislativo, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- l'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31/10, prevede che la Sogin realizzi il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione;
- successivamente, l'articolo 24, comma 5, della legge 27/12 ha precisato che la componente tariffaria, di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31/10, è quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03. Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, mentre per le altre attività sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti;
- con deliberazione ARG/elt 109/10, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento degli oneri nucleari al fine di:
 - a) modificare e integrare i Criteri di efficienza economica e le Disposizioni per la separazione contabile tenendo conto dei nuovi compiti e funzioni assegnate alla Sogin dal decreto legislativo 31/10, nonché

- dell'evoluzione delle attività di smantellamento e dell'esperienza nel primo periodo di regolazione;
- b) fissare i parametri per l'applicazione nel secondo periodo di regolazione dei Criteri di efficienza economica, modificati coerentemente a quanto stabilito alla precedente lettera a);
- detto procedimento è stato condizionato dalle incertezze relative al contesto normativo di riferimento e dalle problematiche emerse in sede di aggiornamento del programma a vita intera da parte della Sogin;
- con le note 23 novembre 2010, la Sogin ha trasmesso all'Autorità un aggiornamento del programma a vita intera (di seguito: programma a vita intera 23 novembre 2010) e il programma triennale dettagliato dei costi esterni relativi alle attività commisurate all'avanzamento e dei costi ad utilità pluriennale per il periodo 2011-2013 (di seguito: programma triennale 2011-2013), secondo gli schemi della reportistica, inviati alla Sogin dall'Autorità, con nota 24 ottobre 2008, ai sensi del comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 103/08 (di seguito: sistemi di *reporting*);
- detto programma registra ritardi rispetto al precedente programma a vita intera, trasmesso con nota Sogin 4 aprile 2008 (di seguito: programma a vita intera 4 aprile 2008);
- con nota 13 dicembre 2010, la Sogin ha precisato all'Autorità che il programma a vita intera 23 novembre 2010 era un programma conservativo, rispetto al quale erano allo studio ipotesi di accelerazione per imprimere un "deciso cambiamento di marcia". Pertanto si prospettavano "concrete proposte migliorative sia in termini di tempi che di efficienza e di efficacia del processo";
- nelle more dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla deliberazione ARG/elt 109/10 in relazione al secondo periodo di regolazione e degli approfondimenti relativamente alle strategie e alla pianificazione delle attività da parte della Sogin, al fine di rimuovere ogni possibile incertezza per l'avanzamento delle attività di decommissioning, con la deliberazione ARG/elt 245/10, l'Autorità ha tuttavia ritenuto opportuno procedere alla determinazione a preventivo degli oneri nucleari per l'anno 2011, relativamente ai costi esterni delle attività commisurate e ai costi ad utilità pluriennale, in continuità con i criteri previsti nel primo periodo di regolazione, sulla base del programma triennale 2011-2013;
- nelle more del nuovo programma a vita intera, è stato divulgato il documento per la consultazione 43/11;
- a valle della chiusura del processo di consultazione, con nota 26 gennaio 2012, la Sogin ha trasmesso un aggiornamento del programma a vita intera (di seguito: programma a vita intera 26 gennaio 2012) e il programma triennale 2012-2014;
- i suddetti programmi confermano, nella sostanza, i costi e i tempi previsti nel programma a vita intera 23 novembre 2010;
- il programma a vita intera 26 gennaio 2012, inoltre, registra significativi mutamenti di strategia nelle attività di smantellamento e nelle politiche di personale rispetto a quanto previsto dalla medesima Sogin nel programma a vita intera 4 aprile 2008.

• il documento per la consultazione 43/11 proponeva, tra l'altro, l'adozione di una soluzione transitoria per i criteri di efficienza economica da applicare nel 2011;

- in particolare, si proponeva di applicare, per l'anno 2011, i criteri del primo periodo di regolazione, introducendo alcune correzioni al fine di tener conto dell'esigenza di assumere personale per la copertura delle posizioni obbligatorie previste dai regolamenti di esercizio delle centrali e degli impianti, di cui alla nota 29 novembre 2010;
- in considerazione della data di emanazione del documento per la consultazione, per il 2011, si proponeva, inoltre:
 - di prevedere che il livello riconosciuto dei costi efficientabili fosse calcolato applicando un obbiettivo di recupero di produttività nullo, analogamente a quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 103/08 per l'anno 2008;
 - di non applicare il meccanismo di riconoscimento del corrispettivo per l'accelerazione delle attività basato sul raggiungimento di specifiche *milestone*;
- in risposta alla consultazione sopra richiamata, con nota 22 dicembre 2011 la Sogin ha sostanzialmente condiviso la proposta dell'Autorità per l'anno 2011, precisando tuttavia di ritenere che, nell'ottica di proroga del precedente periodo di regolazione, il premio per l'accelerazione avrebbe potuto essere mantenuto anche per il 2011, ridefinendo gli obiettivi in funzione del programma a vita intera 23 novembre 2010.

- con nota 28 febbraio 2012, la Sogin ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 12.1, lettera c), dei Criteri di efficienza economica, i prospetti di analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo specifici per le attività commisurate all'avanzamento e per i costi ad utilità pluriennale nell'anno 2011 (di seguito: consuntivo Sogin 2011), secondo gli schemi dei sistemi di *reporting*;
- con nota 18 aprile 2012, l'Autorità ha richiesto alcune precisazioni e integrazioni in merito ai dati trasmessi con la nota di cui al precedente alinea;
- con le note 24 aprile 2012, 7 maggio 2012, 11 maggio 2012, 15 maggio 2012 e 16 maggio 2012, la Sogin, anche a seguito di richieste effettuate dagli uffici dell'Autorità per le vie brevi, ha fornito ulteriori integrazioni dei dati e delle informazioni relative al consuntivo 2011;
- con le note 11 maggio 2012 e 16 maggio 2012, la Sogin ha altresì rettificato, rispettivamente, i consuntivi dei costi commisurati all'avanzamento e dei costi per il personale obbligatorio, espungendo alcuni costi inclusi per errore materiale;
- il consuntivo Sogin 2011 presenta:
 - a) costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento per un totale pari a 134,81 milioni di euro, di cui 60,70 milioni di euro per attività di *decommissioning* e 74,11 milioni per la chiusura del ciclo del combustibile;
 - b) costi ad utilità pluriennale per un totale pari a 2,28 milioni di euro, di cui una parte pari a 2,04 milioni di euro relativa ai servizi comuni;
 - c) ricavi derivanti dalla vendita di materiali per un totale pari a 2,19 milioni di euro:
 - d) costi di incentivo all'esodo per 2,91 milioni di euro, di cui una parte, pari a 2,74 milioni di euro, relativa ai servizi comuni;

• con nota 11 maggio 2011, la Sogin ha specificato che i costi sostenuti nel 2011, per lo svolgimento delle attività di cui al decreto legislativo 31/10, non sono compresi nel consuntivo 2011 dei costi rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare).

- il comma 3.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi esterni sostenuti in relazione alle attività commisurate all'avanzamento siano riconosciuti nell'anno di addebito al programma nucleare a seguito di analisi di preventivo e consuntivo condotto dall'Autorità su base annuale;
- il comma 3.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che, ai fini del riconoscimento annuale dei costi a consuntivo dei costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento, la Sogin attesti che gli stessi sono frutto di procedure di acquisto conformi alle disposizioni del decreto legislativo 163/06;
- il comma 3.5, dei Criteri di efficienza economica prevede inoltre che, nel caso in cui le procedure di acquisto siano avvenute mediante trattativa privata, procedura ristretta o negoziata, ai fini del riconoscimento dei relativi costi, Sogin attesti, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 12 dei medesimi criteri, che dette modalità di acquisto sono state seguite nei casi previsti dal decreto legislativo 163/06, ne fornisce le motivazioni e adeguata documentazione volta a dimostrare la congruità economica della spesa sostenuta;
- il punto 7, della deliberazione ARG/elt 57/09 ha richiesto che la Sogin, per i casi di contratti affidati senza previa indizione di gara, adotti entro il 31 luglio 2009, portandone a conoscenza l'Autorità, una procedura formalizzata e strutturata di analisi di congruità delle offerte basata su un'accurata analisi del mercato e dei potenziali fornitori a livello comunitario e su un sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi fondato su criteri oggettivi, ai sensi di quanto previsto dal parere n. 267/2003;
- con nota 24 luglio 2009, la Sogin, in risposta a quanto previsto al punto 7, della deliberazione ARG/elt 57/09, ha trasmesso il documento "Valutazione e analisi di congruità delle offerte", che prevede l'elaborazione di una serie di documenti tecnici ed economici per avviare l'iter di approvvigionamento e per identificare le modalità di scelta del contraente;
- il comma 3.1, secondo periodo, dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi esterni di *project management* possano rientrare nei costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento esclusivamente se sostenuti sulla base di specifici contratti, il cui oggetto sia chiaramente e univocamente attribuibile alle attività commisurate all'avanzamento;
- il punto 4, lettera b), della deliberazione ARG/elt 245/10 prevede che i costi di *project management* commisurato, compresi nei costi esterni delle attività commisurate approvati dal medesimo provvedimento, siano riconoscibili a consuntivo solo se supportati da specifici contratti, il cui oggetto sia motivatamente, chiaramente e univocamente attribuibile alle attività commisurate all'avanzamento.

- l'analisi condotta dall'Autorità ai fini del riconoscimento dei costi a consuntivo ha evidenziato che i costi esterni delle attività di *decommissioning* desumibili dal consuntivo Sogin 2011 includono anche i seguenti costi, che, tra l'altro non erano previsti nei costi a preventivo per l'anno 2011 approvati con la deliberazione ARG/elt 245/10:
 - a) i costi per l'avvio di studi di fattibilità e progettazione preliminare per la centralizzazione dei laboratori presso l'impianto di Bosco Marengo, per un totale di 0,38 milioni di euro;
 - b) i costi per la progettazione e realizzazione dell'illuminazione artistica degli edifici della centrale di Garigliano, per un totale di 0,29 milioni di euro:
- con riferimento ai costi di cui alla lettera a) del precedente alinea:
 - negli anni precedenti al 2011 la Sogin, in ogni centrale e impianto, ha realizzato/potenziato laboratori ai fini delle attività di *decommissioning* e/o di mantenimento in sicurezza, quali laboratori per la dosimetria e la taratura o per il servizio di caratterizzazione radiologica; e che i costi di detti interventi sono stati riconosciuti negli anni precedenti al 2011 tra i costi delle attività commisurate all'avanzamento;
 - il raggiungimento dello stato di *brown field* per l'impianto di Bosco Marengo è attualmente previsto entro l'anno 2014;
 - non sono state fornite analisi che dimostrino che la decisione di centralizzazione dei laboratori presso l'impianto di Bosco Marengo si basi su valutazioni di efficienza economica rispetto a possibili soluzioni alternative quali, ad esempio, il potenziamento dei laboratori esistenti presso i rimanenti siti Sogin, né che consenta di realizzare risparmi in termini di costi a vita intera della commessa nucleare;
- con riferimento ai costi di cui alla lettera b) del precedente alinea:
 - la Sogin ha motivato la realizzazione dell'illuminazione artistica sulla sfera della centrale di Garigliano, sulla base della pronuncia di compatibilità ambientale dell'attività di disattivazione accelerata della medesima centrale da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, emessa in data 14 gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 6 della legge 349/86 e degli articoli 26 e 147 del decreto legislativo 42/04;
 - la suddetta pronuncia di compatibilità ambientale, tuttavia, richiede che vengano conservati il corpo di fabbrica della centrale, ma non prescrive esplicitamente l'illuminazione artistica dei suddetti edifici;
 - le modalità definitive di smantellamento della centrale di Garigliano dovranno essere stabilite dall'autorizzazione alla disattivazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 230/95; e che detto provvedimento non è stato ancora emanato;
 - la Sogin ha altresì sostenuto che detto progetto può essere, almeno in parte, considerato una manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione della centrale, con l'obiettivo di ridurre in modo significativo i costi energetici dello stesso;

- i costi energetici dell'illuminazione della centrale di Garigliano fanno parte dei costi efficientabili, e pertanto l'eventuale risparmio su detti costi, almeno nell'anno 2011, rimarrà in capo alla Sogin;
- il contratto per l'illuminazione artistica degli edifici della centrale di Garigliano è stato stipulato dalla Sogin mediante procedura negoziata, senza previa indizione di gara; e che, dai chiarimenti forniti dalla Sogin, non emergono elementi oggettivi che provino l'unicità del fornitore e la congruità economica della spesa sostenuta;
- sempre con riferimento ai costi esterni di *decommissioning*, desumibili dal consuntivo Sogin 2011, tali costi sono comprensivi di 0,53 milioni di euro di costi esterni di *project management*;
- i costi di *project management* di cui al precedente alinea includono anche costi relativi a:
 - a) incarichi in materia di previdenza sociale, diritto del lavoro e profili disciplinari per il personale dislocato nei siti;
 - b) procedimento penale a carico dell'esercente e datore di lavoro dell'impianto *Eurex* di Saluggia nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) consulenze ed erogazione corsi per la formazione alle attività commisurate all'avanzamento;

per un totale pari a 0,14 milioni di euro;

- i costi di cui al precedente alinea non risultano riconducibili ad attività commisurate all'avanzamento;
- i costi esterni di chiusura del ciclo del combustibile desumibili dal consuntivo Sogin 2011 sono comprensivi di 36,66 milioni di euro relativi al cosiddetto riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville;
- la direttiva ministeriale 28 marzo 2006 prevede che la Sogin "provvede a sottoporre a riprocessamento all'estero il combustibile nucleare irraggiato, ove fattibile sotto il profilo tecnico e conveniente sotto il profilo economico, che oggi è collocato:
 - a) presso le centrali nucleari nazionali di Caorso, Garigliano e Trino Vercellese e per alcune sue frazioni presso gli impianti nazionali del ciclo del combustibile nucleare e presso i siti di stoccaggio ubicati sul territorio nazionale;
 - b) presso la centrale elettronucleare di Creys Malville in Francia, per la frazione di proprietà della società Sogin Spa";
- le disposizioni della direttiva ministeriale 28 marzo 2006, relativamente al riprocessamento del combustibile di Creys Malville, necessitano di una integrazione al decreto 26 gennaio 2000;
- i costi sostenuti dalla Sogin relativamente al combustibile di Creys Malville sono comunque riferibili ad impegni assunti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 79/99, impegni che sono stati conferiti dall'Enel alla società Sogin al momento della sua costituzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
- con la deliberazione ARG/elt 57/09 l'Autorità ha riconosciuto a consuntivo per il 2008 i costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile relativi al riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville, per un totale pari a 173,15 milioni di euro, in via provvisoria, in attesa dell'integrazione del decreto 26 gennaio 2000 con l'inclusione dei suddetti costi nel perimetro degli oneri nucleari, in aderenza a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 28 marzo 2006;

- con nota 8 novembre 2011, la Sogin ha informato l'Autorità di aver richiesto alla società Enel il pagamento di circa 36,5 milioni di euro quale prima quota parte della gestione onerosa del plutonio derivante dal riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville, poiché i fondi trasferiti alla medesima Sogin non tenevano conto della suddetta esigenza;
- con atto di citazione 22 marzo 2012, la Sogin ha fatto ricorso al Tribunale di Roma per il pagamento da parte di Enel degli importi che la medesima Sogin dovrà pagare in esecuzione del contratto della gestione e cessione onerosa del plutonio di Creys Malville.

- il comma 2.4 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale siano riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo, mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un'equa remunerazione del capitale investito;
- il comma 4.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi ad utilità pluriennale siano ammessi tra i costi riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo, applicando i criteri previsti per i costi esterni relativi alle attività commisurate all'avanzamento, per quanto applicabili;
- in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per gli anni 2008, 2009 e 2010, la quota parte dei costi ad utilità pluriennale dei servizi comuni attribuibili alla commessa nucleare è stata calcolata mediante l'applicazione del *driver* di allocazione alla commessa nucleare dei costi del servizio comune "Servizi informatici", di cui comma 3.1, lettera e), delle Disposizioni per la separazione contabile (di seguito: *driver Information Technology*);
- il driver Information Technology nel 2011 risulta pari al 98,66%;
- il consuntivo Sogin 2011 include altresì le poste afferenti il capitale circolante netto e le poste rettificative ai fini del calcolo del capitale investito netto afferente al perimetro degli oneri nucleari, di cui al comma 4.5 dei Criteri di efficienza economica;
- in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per gli anni 2008, 2009 e 2010, le poste economiche relative ai servizi comuni sono state attribuite alla commessa nucleare mediante un *driver* pari al rapporto dei costi attribuiti alla commessa nucleare, ivi compresi i servizi comuni, sui costi totali (di seguito: *driver CIN*):
- il driver di cui al precedente alinea nel 2011 risulta essere pari al 96,81%;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'ISTAT e pubblicato nel marzo 2012, per il periodo relativo al I trimestre 2011 IV trimestre 2011 rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 3,35%;
- il comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica prevede che, qualora l'importo del capitale investito netto riconosciuto calcolato ai sensi del comma 4.5 dei medesimi criteri nell'anno *n* risulti inferiore a zero, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre del medesimo anno *n*, sono incrementati di un ammontare pari al prodotto tra detto importo, espresso in valore assoluto, e un tasso pari alla media annua fatta registrare dall'*euribor* a un mese, maggiorato di 7 b.p;
- la media annua registrata nel 2011 dall'euribor a un mese risulta pari allo 1,179%.

- il consuntivo Sogin 2011 evidenzia che circa l'81%, in termini di importo totale, dei contratti di importo superiore a 211.000 euro stipulati nel 2011 per le attività commisurate all'avanzamento e per i costi ad utilità pluriennale è stato affidato dalla Sogin con indizione di un bando di gara o con procedure di confronto competitivo tra diversi soggetti; e che pertanto viene confermata l'inversione di tendenza già iniziata nell'anno 2010, rispetto a quanto registrato negli anni 2008 e 2009, che hanno visto una netta prevalenza di contratti assegnati senza indizione di un bando di gara;
- nel 2011 risultano assegnati con procedura negoziata senza confronto competitivo 23 contratti di importo superiore a 211.000 euro, per un importo totale pari 16,95 milioni di euro, di cui 15 sono stati assegnati alla controllata Nucleco, per un importo totale pari a 11,42 milioni di euro.

- il comma 2.5 dei Criteri di efficienza economica prevede che i costi efficientabili siano riconosciuti secondo criteri incentivanti definiti dall'Autorità;
- il tasso di variazione medio annuo dell'anno 2011, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT è pari allo 2,76%;
- il comma 5.1 dei Criteri di efficienza economica prevede che, nel calcolo dei costi efficientabili riconosciuti per ciascun anno, si tenga conto, tramite il fattore Y_i, del verificarsi di eventi imprevedibili e eccezionali o di variazioni del quadro normativo, di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri;
- il comma 11.1, lettera d), dei "Criteri di efficienza economica" prevede che sono considerati eventi imprevedibili ed eccezionali "le modifiche normative nelle prescrizioni tecniche o nei regolamenti di esercizio degli impianti o delle centrali che comportino una variazione significativa dei costi obbligatori";
- il comma 11.2 dei Criteri di efficienza economica prevede che la Sogin comunichi preventivamente all'Autorità le variazioni di costi previsti dal verificarsi degli eventi di cui al precedente alinea, precisando le modifiche normative intervenute e le motivazioni dell'aumento dei costi previsto;
- il consuntivo Sogin 2011 include i costi attribuiti dalla medesima Sogin ad eventi imprevedibili e eccezionali di cui all'articolo 11 dei Criteri di efficienza economica ai fini del calcolo del parametro Y_i di cui al comma 5.1 dei medesimi criteri, e in particolare:
 - a) i costi insorti per effetto di quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 4, della legge 133/08 (di seguito: costi *ex* legge 133/08), per un totale di 0,59 milioni di euro, di cui una parte relativa a servizi comuni e ad attività terze;
 - b) i costi insorti a seguito della sostituzione dei comandati ENEA con personale Sogin (di seguito: costi di sostituzione), per un totale di 0,88 milioni di euro, pari alla riduzione dei costi dei comandati ENEA attribuiti alle attività commisurate nel 2011 rispetto al 2010;
 - c) i costi insorti nel 2011 per personale assunto nel 2010 e nel 2011 per coprire le posizioni richieste dai Regolamenti di esercizio delle centrali e

- degli impianti, per un totale di 1,64 milioni di euro, rettificati in un secondo tempo dalla medesima Sogin con nota 16 maggio 2012 in 1,17 milioni di euro, in seguito alle richieste di chiarimenti da parte degli uffici dell'Autorità;
- d) i costi per personale assunto per coprire le posizioni obbligatorie di *security* come da disposizioni del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito: DIS), per un totale di 0,13 milioni di euro;
- e) i costi per personale distaccato da Nucleco per coprire le posizioni obbligatorie di *security* (Casaccia) come da disposizioni DIS, per un totale di 0,06 milioni di euro;
- con nota 30 gennaio 2009, l'Autorità ha rilevato che le disposizioni di cui alla legge 133/08 possono rientrare nella fattispecie di eventi imprevedibili e eccezionali o di variazioni del quadro normativo e che, pertanto, l'aumento del costo del personale registrato da Sogin nel 2009 per effetto dell'entrata in vigore della suddetta legge, qualora adeguatamente documentato, sarà considerato ai fini del calcolo del parametro Y_i di cui al suddetto comma 5.1;
- pertanto, già in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari per il 2009, i costi ex legge 133/08 che risultavano afferenti al perimetro degli oneri nucleari sono stati considerati per il calcolo del parametro Y_i;
- peraltro, si rileva che la Sogin nel 2011 ha sostenuto costi *ex* legge n. 133/08 attribuibili alla commessa nucleare superiori di 16.309 euro rispetto a quelli sostenuti nel 2009;
- con nota 16 settembre 2009, l'Autorità ha altresì rilevato che la sostituzione dei comandati Enea con personale Sogin, come esposta nella nota 8 giugno 2009, può essere accettata nella misura in cui sono trasferite, come maggiori costi operativi riconosciuti, solo le effettive riduzioni dei costi commisurati all'avanzamento dei comandati Enea, e nei limiti preventivamente definiti sulla base dell'esodo programmato dei dipendenti Enea medesimi;
- in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari per il 2009 e il 2010, sono stati pertanto considerati per il calcolo del parametro Y_i i costi di sostituzione dei comandati Enea, nei limiti di cui alla nota del 16 settembre 2009, vale a dire nei limiti delle effettive riduzioni dei costi commisurati all'avanzamento dei comandati Enea nel 2009 rispetto al 2008 e nel 2010 rispetto al 2009;
- in sede di determinazione del consuntivo 2011, ai fini del calcolo del Y_i deve essere pertanto considerata la riduzione dei costi commisurati all'avanzamento dei comandati Enea nel 2011 rispetto al 2010;
- già in sede di approvazione del consuntivo 2010 e della successiva consultazione avviata con il documento n. 43/11, la Sogin aveva segnalato all'Autorità che nell'anno 2009 sono stati revisionati i regolamenti di esercizio delle centrali di Caorso, Trino, Latina e Garigliano e dell'impianto di Bosco Marengo;
- la Sogin ha altresì informato l'Autorità di aver trasmesso all'ISPRA le proposte di nuovi regolamenti di esercizio per gli impianti *ex* Enea; e che la relativa istruttoria è in sospeso presso ISPRA;
- in relazione a quanto sopra, la Sogin ha segnalato l'esigenza di un aumento della base dei costi efficientabili *CNCA*_{base} ai fini di tener conto della necessità di assumere nuovo personale per ricoprire le posizioni obbligatorie previste nei nuovi regolamenti di esercizio;

- in sede di approvazione del consuntivo 2010 i costi di assunzione di nuovo personale per coprire le posizioni obbligatorie non erano stati riconosciuti, in quanto non preventivamente comunicati all'Autorità nell'ambito del riconoscimento a preventivo degli oneri nucleari per il medesimo anno;
- il documento per la consultazione 43/11 ha ipotizzato che la problematica correlata alle modifiche dei regolamenti di esercizio potesse essere gestita nel 2011 applicando quanto disposto al comma 11.1, lettera d), dei Criteri di efficienza economica;
- tuttavia, il medesimo documento per la consultazione ha previsto che il calcolo del parametro Y_i dovesse tener conto esclusivamente degli effetti riconducibili alle modifiche normative intervenute, relativamente al personale obbligatorio previsto dai nuovi regolamenti di esercizio, nonché di eventuali carenze di personale che risultavano all'inizio del primo periodo di regolazione rispetto ai regolamenti di esercizio allora vigenti;
- in relazione a quanto sopra, dai chiarimenti forniti da Sogin nelle note 15 maggio 2012 e 16 maggio 2012 è emerso che:
 - a) l'approvazione nel 2009 dei nuovi Regolamenti di esercizio per le centrali e per l'impianto di Bosco Marengo ha limitato l'utilizzo di alcuni strumenti di flessibilità nella gestione delle figure obbligatorie, permessi dall'Autorità di controllo nell'anno 2007;
 - b) i nuovi regolamenti di esercizio hanno incluso tra le posizioni obbligatorie, accanto alla figure necessarie per il mantenimento in sicurezza, anche le figure relative alle attività di smantellamento, non incluse nei precedenti regolamenti, ma parte delle quali erano già ricoperte da personale presente sul sito dal 2007;
 - c) pertanto è incrementato il personale effettivo che deve essere presente sui siti rispetto a quello del 2007;
 - d) parte del personale presente sui siti nel 2007 e allora non impiegato in posizioni obbligatorie era ricollocabile in posizioni previste dai nuovi regolamenti di esercizio;
- alla luce di quanto sopra, la variazione dei regolamenti di esercizio può essere
 considerata ai fini del calcolo del parametro Y_i ai sensi di quanto previsto dal
 comma 11.1, lettera d), dei Criteri di efficienza economica, nei limiti tuttavia della
 variazione positiva del personale effettivo richiesto sui siti riconducibile
 all'approvazione degli stessi, tenendo conto del personale di cui al precedente alinea,
 lettera d):
- quanto sopra può essere applicato solo per modifiche normative intervenute; e che pertanto ai fini del calcolo del parametro Y_i non possono essere considerate le assunzioni presso gli impianti *ex* Enea, i cui nuovi regolamenti di esercizio non sono ancora stati approvati;
- il comma 9.2 dei Criteri di efficienza economica prevede che il corrispettivo per le politiche di esodo del personale è calcolato come somma dell'incentivo sistematico riconosciuto nel periodo di regolazione (IE_{stbase}) e dell'incentivo straordinario che si rendesse necessario nell'anno *n* (IE_n), al netto della riduzione dei costi attesa nell'anno n derivante dagli incentivi straordinari riconosciuti negli anni precedenti a *n*:
- in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per il 2008, 2009 e 2010, i costi di incentivo all'esodo dei servizi comuni attribuibili alla commessa nucleare

sono stati determinati mediante un *driver* basato sui costi del personale direttamente attribuiti alla medesima commessa (di seguito: *driver* costi personale);

- il *driver* costi personale nel 2011 risulta pari al 96,44%;
- l'incentivo all'esodo attribuibile alla commessa nucleare applicando il suddetto *driver* risulta pari a 2,82 milioni di euro, inferiore all'incentivo sistematico pari a 3,25 milioni di euro:
- il punto 1 della deliberazione 290/06 ha previsto che tutte le sopravvenienze attive derivanti dalle attività di smantellamento e di valorizzazione dei siti e delle infrastrutture esistenti di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 239/04 devono essere destinate alla copertura dei soli costi riconosciuti dall'Autorità;
- il comma 14.2 dei Criteri di efficienza economica prevede, in parziale deroga a quanto stabilito con la deliberazione 290/06, che tutti i ricavi derivanti dalle attività di smantellamento e di valorizzazione dei siti e delle infrastrutture esistenti di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 239/04, concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%, nel caso dei ricavi derivanti dalle attività di smantellamento, quali la vendita di materiali e attrezzature, e del 90% nel caso di ricavi connessi alla vendita/valorizzazione di edifici e terreni;
- il consuntivo Sogin 2011 espone ricavi derivanti dalla vendita di materiali per un totale pari a 2,19 milioni di euro;
- i ricavi di cui al precedente alinea ricadono nella fattispecie di cui al comma 14.2 dei Criteri di efficienza economica;
- la Sogin ha conseguito nel 2011, oltre ai ricavi di vendita di materiali, sopravvenienze attive relative alle attività commisurate all'avanzamento, individuate nella nota 7 maggio 2012, pari a 12.382 euro.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare a consuntivo gli oneri nucleari per l'anno 2011 applicando i criteri proposti per il medesimo anno nel documento per la consultazione 43/11;
- riconoscere a consuntivo i costi esterni delle attività di decommissionig al netto dei:
 - a) costi per l'avvio di studi di fattibilità e progettazione preliminare per la realizzazione di laboratori presso l'impianto di Bosco Marengo, in quanto non è stata dimostrata la loro coerenza con lo sviluppo efficiente della attività di *decommissioning*;
 - b) costi per la progettazione e realizzazione dell'illuminazione artistica degli edifici della centrale di Garigliano, in quanto non ne è stata dimostrata né la necessità, né la congruità economica ai sensi di quanto previsto al comma 3.5 dei Criteri di efficienza economica;
 - c) costi di *project management* che non risultano riconducibili alle attività commisurate:
- riconoscere in via provvisoria i costi esterni per la chiusura del ciclo del
 combustibile relativi al riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville
 esposti nel consuntivo Sogin 2011, in attesa dell'integrazione del decreto 26 gennaio
 2000 con l'inclusione dei suddetti costi nel perimetro degli oneri nucleari, in
 aderenza a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 28 marzo 2006;
- prevedere che, qualora il ricorso della Sogin presso il Tribunale di Roma per il pagamento da parte di Enel degli importi relativi al contratto della gestione e cessione onerosa del plutonio di Creys Malville abbia esito positivo, gli importi

- pagati da Enel alla Sogin siano destinati alla commessa nucleare nella misura del 100%;
- ai fini del calcolo del parametro Y_i di cui al comma 5.1 dei Criteri di efficienza economica, considerare:
 - a) l'aumento dei costi *ex* legge 133/08 riconducibili alla commessa nucleare rispetto a quelli sostenuti nel 2009;
 - b) i costi di sostituzione, nella misura della riduzione dei costi dei comandati ENEA attribuiti alle attività commisurate nel 2011 rispetto a quelle attribuite alle medesime attività nel 2010;
 - c) i costi insorti nel 2011 per personale assunto nel 2010 e nel 2011 per coprire le posizioni richieste dai Regolamenti di esercizio delle centrali e dell'impianto di Bosco Marengo, nei limiti, pari a 29 unità, della variazione positiva del personale effettivo richiesto sui siti riconducibile all'approvazione dei nuovi regolamenti di esercizio, tenendo conto del personale presente sui siti nel 2007 e allora non impiegato in posizioni obbligatorie, ma ricollocabile in posizioni previste dai nuovi regolamenti di esercizio;
 - d) i costi per personale assunto per coprire le posizioni obbligatorie di *security* come da disposizioni DIS;
 - e) i costi per personale distaccato da Nucleco per coprire le posizioni obbligatorie di *security* (Casaccia) come da disposizioni DIS;
- riconoscere per il 2011 un incentivo all'esodo pari all'incentivo sistematico, al netto della riduzione dei costi attesa nell'anno 2011 derivante dagli incentivi straordinari riconosciuti negli anni precedenti al medesimo anno;
- riconoscere pertanto gli oneri nucleari per il 2011 per un totale di 195,79 milioni di euro, di cui:
 - a) costi esterni delle attività di *decommissionig*, per 59,89 milioni di euro;
 - b) costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 37,44 milioni di euro;
 - c) quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nel consuntivo Sogin 2011 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 7,13 milioni di euro;
 - d) costi efficientabili *CNCA*_n di cui all'articolo 5 dei Criteri di efficienza economica per 89,61 milioni di euro;
 - e) il corrispettivo per le politiche di esodo del personale W_n , di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica, pari a 1,72 milioni di euro;
- riconoscere in via provvisoria i costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile relativi al riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville esposti nel consuntivo Sogin 2011, per un totale pari a 36,66 milioni di euro;
- riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.7 dei Criteri di efficienza economica, tenuto conto di quanto previsto al comma 2.2, lettera a), della deliberazione ARG/elt 103/08;
- prevedere che, ai sensi del comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre 2011, siano incrementati di un ammontare pari a 0,52 milioni di euro;
- prevedere che, ai sensi del comma 14.2 dei Criteri di efficienza economica, i ricavi derivanti dalla vendita di materiali presentati nel consuntivo Sogin 2011 concorrono

- alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%, per un valore pari a 1,75 milioni di euro;
- prevedere che le sopravvenienze attive relative alle attività commisurate all'avanzamento concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura del 100%, ai sensi del punto 1 della deliberazione 290/06, per un valore pari a 0,01 milioni di euro;
- rinviare a successivo provvedimento, da adottare orientativamente entro il mese di settembre 2012, la definizione dei criteri di efficienza economica per il prossimo periodo di regolazione 2012-2015;
- prevedere di approfondire in maniera specifica, nell'ambito delle attività istruttorie funzionali alle determinazioni di cui al precedente alinea, le possibili problematiche regolatorie connesse ai rapporti commerciali di Sogin con la società controllata Nucleco;
- avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) per lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie ai fini di cui ai precedenti alinea e alle relative attività di verifica;
- prevedere che la Cassa ai fini di quanto previsto al precedente alinea possa dotarsi di risorse specialistiche aventi alta, comprovata e documentata esperienza nel settore del *decommissioning* nucleare

DELIBERA

- 1. di determinare a consuntivo gli oneri nucleari per l'anno 2011 applicando i Criteri di efficienza economica previsti negli anni 2008-2010, con le eccezioni di cui ai successivi punti 2 e 3;
- 2. di prevedere che, ai soli fini del calcolo del termine *CNCA_n* di cui al comma 5.1 e della formula di cui al comma 9.2 dei Criteri di efficienza economica, per l'anno 2011 il valore del tasso annuale di produttività, di cui al comma 7.1 dei medesimi Criteri, sia posto pari allo 0%;
- 3. di prevedere per l'anno 2011 la non applicazione del corrispettivo per l'accelerazione delle attività di smantellamento, di cui all'articolo 8 dei Criteri di efficienza economica;
- 4. di riconoscere pertanto gli oneri nucleari per il 2011 per un totale di 195,79 milioni di euro, di cui:
 - a) costi esterni delle attività di decommissionig, per 59,89 milioni di euro;
 - b) costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 37,44 milioni di euro;
 - c) quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nel consuntivo Sogin 2011 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 7,13 milioni di euro;
 - d) costi efficientabili *CNCA_n* di cui all'articolo 5 dei Criteri di efficienza economica per 89,61 milioni di euro, comprensiva dell'effetto del parametro Y_i, di cui al comma 5.1 dei medesimi Criteri, pari a 2,45%;
 - e) il corrispettivo per le politiche di esodo del personale Wn, di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica, pari a 1,72 milioni di euro;

- 5. di riconoscere, in via provvisoria, i costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile relativi al riprocessamento virtuale del combustibile di Creys Malville esposti nel consuntivo Sogin 2011, per un totale pari a 36,66 milioni di euro;
- 6. di prevedere che, qualora il ricorso della Sogin presso il Tribunale di Roma per il pagamento da parte di Enel degli importi relativi al contratto della gestione e cessione onerosa del plutonio di Creys Malville abbia esito positivo, gli importi pagati da Enel alla Sogin siano destinati alla commessa nucleare nella misura del 100%;
- 7. di riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.7 dei Criteri di efficienza economica, tenuto conto di quanto previsto al comma 2.2, lettera a), della deliberazione ARG/elt 103/08;
- 8. di prevedere che, ai sensi del comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre 2011, siano incrementati di un ammontare pari a 0,52 milioni di euro;
- 9. di prevedere che, ai sensi del comma 14.2 dei Criteri di efficienza economica, i ricavi derivanti dalla vendita di materiali presentati nel consuntivo Sogin 2011 concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%, per un valore pari a 1,75 milioni di euro;
- 10. di prevedere che le sopravvenienze attive relative alle attività commisurate all'avanzamento conseguite nel 2011 concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura del 100%, ai sensi del punto 1 della deliberazione 290/06, per un valore pari a 0,01 milioni di euro;
- 11. di rinviare a successivo provvedimento, da adottare orientativamente entro il mese di settembre 2012, la definizione dei criteri di efficienza economica per il prossimo periodo di regolazione 2012-2015;
- 12. di avvalersi della Cassa a supporto dell'Autorità per lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie ai fini di cui al precedente punto 11 e alle relative attività di verifica;
- 13. di notificare il presente provvedimento a Sogin, con sede in via Torino 6, Roma, tramite fax e plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- 14. di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del decreto 26 gennaio 2000 ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Le determinazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 10 divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi:
- 15. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it il presente provvedimento, successivamente alla data di definitiva operatività ai sensi del precedente alinea.

18 maggio 2012

IL PRESIDENTE Guido Bortoni